S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A. Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V. C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno sei del mese di Agosto dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che questa S.A.P.NA. S.p.A. in data 18.04.2012, ha bandito, una gara a procedura aperta ex art. 59 Dlgs 163/2006, denominata GP 04/SAPNA/2012, CIG 415377076F pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea per l'affidamento del servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale ed internazionale dei rifiuti



aventi codice CER 19.12.12 e CER 19.05.01 provenienti dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti dalla S.A.P.NA. S.p.A. - per un importo totale presunto dell'appalto di Euro 108.578.274,44 oltre Iva, di cui Euro 88.836.770,00 per il servizio base di 18 (diciotto) mesi ed Euro 19.741.504,44 per l'eventuale rinnovo contrattuale per massimo 4 (quattro) mesi;

- che con determinazione dell'Amministratore Unico del 07.11.2012, all'esito della suindicata procedura, veniva aggiudicata una quota parte del servizio posto in gara, all' Associazione Temporanea, di tipo verticale, tra le Imprese A.T.I. Ecoltecnica Srl (capogruppo mandataria) -Indaver Italia Srl-Paoletti Ecologia Srl, per un importo di Euro 8.280.000,00 oltre Iva per lo smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino, di 60.000 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata-FST) in ambito nazionale ed internazionale;
- che a seguito della predetta aggiudicazione, in data 17.09.2013, questa S.A.P.NA. S.p.A. stipulava il contratto N° 8600000090 CIG 4912535021, con la richiamata ATI Ecoltecnica Srl, registrato all'Agenzia delle Entrate Milano 6 al n. 8471/3 in data 03.10.2013, nonché l'appendice contrattuale prot. 4089 del 11.08.2015 CIG 6365343F33, atti che nella presente determinazione sono da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- che con nota del 03.07.2014 prot. GCB/av EC-2014-6937, acquisita al protocollo SAPNA n. 5542/II.1. il 10.07.2014, la mandataria dell'ATI Ecoltecnica Srl comunicava a questa SAPNA SpA che, in merito agli smaltimenti e trasporti previsti dal contratto N° 8600000090 e ss. ii., a seguito "...della Vostra richiesta di una nave extra da aggiungere a quanto programmato per il mese di luglio 2014.....omissis... la scrivente si deve fare carico di diversi extracosti che generano delle perdite relative alla nave...non accettabili dall' ATI....omissis";
- che pertanto, sulla base delle note che precedono, l'ATI Ecoltecnica Srl chiedeva, con la citata comunicazione EC-2014-6937, il riconoscimento di alcuni costi, tra cui Euro 12.500,00 oltre Iva, per lo spostamento di flussi di rifiuto già programmati (per altri clienti) per fare spazio a quelli provenienti da SAPNA SpA;
- che a seguito della detta nota, l'Amministratore Unico della SAPNA SpA, riscontrava la stessa e nella considerazione *della drammatica condizione in cui versano gli impianti STIR*, al fine di assicurare il regolare scarico di RSU provenienti dai Comuni, con prot. 4014/II.1.1. del 04.07.2014, rilasciava apposito nulla osta all'extracosto richiesto dall' ATI Ecoltecnica Srl;
- che la Soc. Ecoltecnica Srl, nella sua qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. verticale Ecoltecnica Srl-Indaver Italia Srl- Paoletti Ecologia Srl, a fronte dell'extracosto sostenuto, emetteva fattura n. 1221/2014 del 30.08.2014 per un importo complessivo Euro 12.500,00, oltre Iva come da Legge;
- che dal certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del DPR 207/2010 redatto e sottoscritto dai direttori dell'esecuzione e dal RUP in data 01.03.2016 a fronte dei contratti 8600000090 del 17.09.2013 e dell'appendice prot. 4089 del 11.08.2015 CIG 6365343F33, non emergono motivazioni per le quali si sia inteso contestare il detto extracosto;
- che alla data odierna, la Ecoltecnica Srl ha trasmesso a questa SAPNA SpA, con note a mezzo e-mail al Responsabile Amministrazione e Finanza nonché al Direttore Tecnico della Società, atteso il riconoscimento esplicito del credito vantato, la richiesta di pagamento della predetta fattura, indicando, in caso di ulteriori ritardi e quale unica possibilità, il ricorso alle vie legali per il recupero dello stesso, oltre interessi di mora e riserva di danno;
- che a seguito di opportuna istruttoria, effettuata sulla ricognizione delle documentazioni disponibili presso questa SAPNA SpA, volta ad accertare la sussistenza del credito vantato, non sono stati riscontrati elementi ostativi al riconoscimento di quest'ultimo;
- che corre pertanto la necessità di provvedere, da parte di questa Amministrazione, alla regolarizzazione della posizione contabile nei confronti di Ecoltecnica Srl, anche al fine di scongiurare il sostenimento di eventuali oneri di giudizio e spese legali;

per quanto sopra premesso, visto e considerato





DETERMINA

- con riferimento all'affidamento del Servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale ed internazionale dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Secca Tritovagliata FST) di cui al contratto N° 8600000090 del 17.09.2013 e ss. ii. e appendice, stipulati con A.T.I. Ecoltecnica Srl (capogruppo mandataria)-Indaver Italia Srl-Paoletti Ecologia Srl, atteso l'avvenuto riconoscimento dell'extra costo di Euro 12.500,00 oltre Iva, rif. nota Ecoltecnica 03.07.2014 prot. GCB/av EC-2014-6937, acquisita al protocollo SAPNA n. 5542/II.1. il 10.07.2014 e relativa fattura n. 1221/2014 del 30.08.2014, e vista la documentazione istruttoria parte integrante della presente determinazione, di emettere apposito ordine di acquisto o, in alternativa, di nota di estensione contrattuale, con efficacia ricognitiva per le attività già effettuate di cui alla fattura n. 1221/2014 del 30.08.2014 e di procedere, nell'eventualità, con l'acquisizione di un nuovo CIG, qualora incapienti per i succitati contratti;

- di procedere al pagamento della fattura n. 1221/2014 del 30.08.2014 una volta acquisiti nota di estensione o ordinativo, CIG ed eseguite le propedeutiche verifiche di legge;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina al RUP incaricato;
- di dare comunicazione della presente determinazione, anche ai fini dell'attuazione di quanto determinato per le singole rispettive competenze, all' Ufficio Amministrazione e Finanza, all'Ufficio Gare e Contratti, all' Ufficio Tecnico ed al Direttore Tecnico della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico.

Copia verrà inviala per conoscenza al socio unico ed al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico

